



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. n. 73/P/2023

Roma, 17 luglio 2023

*Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Vittorio Pisani*

Roma

OGGETTO: Codice degli appalti pubblici, incentivi e tutele per il personale della Polizia di Stato.

Nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” era prevista all’art. 113 l’erogazione *d’incentivi economici* al personale non dirigente della Pubblica Amministrazione incaricato di funzioni tecniche, specificamente individuate, qualora non diversamente retribuite, nell’ambito delle procedure finalizzate all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

L’apposito regolamento, per il Ministero dell’Interno, adottato dopo 7 anni il 17 aprile 2023, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2023, entrato in vigore in data 4 luglio 2023, dovrebbe finalmente attuare tale ripartizione.

Nel contempo è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in GU n. 77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12 e ripubblicato in Suppl. Ordinario GU n. 87 del 13-04-2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.

Preliminarmente va osservato che il comma 1 dell’articolo 226 del nuovo Codice ha abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a far data dal 1° luglio 2023, tuttavia il successivo comma 5 recita: Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Orbene nel nuovo codice D. Lgs. n.36/2023 la norma, corrispondente all’abrogato art.113, rinvenibile nei contenuti dell’art.45 *Incentivi alle funzioni tecniche* che fa rinvio all’allegato I.10, andrà debitamente rapportata al recente Regolamento.

A tal proposito gli oneri, per la ripartizione delle risorse finanziarie, fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

La prima domanda da porsi è quella inerente la sufficiente copertura finanziaria del fondo per tutti i contratti in essere o avviati nel periodo di riferimento e di conseguenza come l’Amministrazione intenda remunerare coloro che hanno ricoperto la carica di DEC (o

assistenti al DEC) per i contratti stipulati durante la fase transitoria tra l'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il citato regolamento, ovvero per tutti i contratti di cui non è stato previsto alcun fondo di accantonamento a tale scopo, contrariamente a quanto sancito dall'Articolo 113 del Codice abrogato.

Ricordando che l'erogazione del fondo deve comunque realizzarsi ex-lege, in quanto sarebbe impensabile che un'Amministrazione dello Stato possa far lavorare i propri dipendenti "a nero", si rappresenta che l'attività di DEC non è affatto una mera esecuzione di prassi ed attività di routine prive di rischi e intoppi.

Giova rappresentare, che l'attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, figura prevista dal Codice degli appalti, è un compito per il quale il dipendente di una Pubblica Amministrazione effettua un lavoro eccedente le regolari mansioni d'ufficio. Per tali ragioni, la stessa Pubblica Amministrazione dovrebbe mettere a sua disposizione i mezzi necessari, che possiamo identificare nei seguenti ambiti: sicurezza, formazione, compenso e tempo.

Per "sicurezza" si intendono tutti quegli strumenti che consentano al dipendente di poter lavorare con un adeguato livello qualitativo senza il timore di incorrere in danni erariali per "dolo o colpa grave". Escludendo i casi di "dolo", comportamento volutamente antiggiuridico del dipendente, le fattispecie di "colpa grave", non ben delineata, offre un criterio di misurazione alquanto aleatorio. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, D. Lgs. n.36/2023, chiediamo l'applicazione dell'art.45 comma 7 lett. c, ovvero che l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, fornisca a ogni dipendente, impiegato per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10, al netto della qualifica ricoperta nei ruoli, una polizza assicurativa commisurata ai rischi connessi all'incarico.

Per quanto concerne la "formazione", va detto che la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto per adempiere a una così delicata attività avrebbe necessita di possedere un'adeguata conoscenza anche di tutti gli aspetti giuridici inerenti quel ruolo. Si rammenta che gli appartenenti alla Carriera dei funzionari tecnici possiedono una qualificazione prettamente tecnico-scientifica, per cui, per adempiere alla funzione di DEC, sono costretti a intraprendere percorsi formativi a carattere giuridico, a proprio carico.

L'Amministrazione ha il dovere di essere parte diligente rispetto a tale aspetto, effettuando per ogni Direttore di Esecuzione del Contratto specifici corsi di formazione con cui certificare l'assoluta idoneità per l'incarico che sta svolgendo o che sarà chiamato a svolgere, anche, e soprattutto, alla luce della normativa e della giurisprudenza che sono in continua evoluzione.

Come è noto nel BU del Personale Decreto del Ministro dell'interno 21 luglio 2022 recante determinazione delle mansioni del personale dei ruoli degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici e delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono state indicate le varie funzioni tecniche che tale personale è demandato ad assolvere.

Nel corso degli anni, numerosi contratti di servizi e forniture sono stati diretti, in qualità di DEC o di Assistente del DEC, da parte di personale dotato di specifiche competenze tecniche autonomamente acquisite nel corso di tanti anni di lavoro e/o con l'autoformazione sacrificando il proprio tempo libero.

Dopo l'entrata in vigore del già menzionato decreto, con riferimento ai ruoli tecnici, è stata preclusa la possibilità di assolvere agli incarichi di DEC o Assistente per gli appartenenti ai ruoli degli Agenti e Assistenti e dei Sovrintendenti, mentre per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori è stato imposto un limite inferiore alla soglia comunitaria, fatta eccezione per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici del profilo accasermamento, ai quali è preclusa l'attività di DEC.

Una situazione paradossale, per la quale all'Ispettore tecnico del settore telematica vengono poste delle limitazioni nell'esecuzione di un contratto di telematica, mentre non si rinviene alcuna limitazione per un pari qualifica del ruolo ordinario.

Riteniamo che tale limitazione, semmai si ritenga necessario mantenerla, vada declinata di concerto con il RUP, la cui figura è ora disciplinata dall'art.15 del nuovo Codice e dall'Allegato I.2, nella complessità della fornitura e non nell'importo del contratto.

Evidenziamo che l'attività di DEC/Assistente, è da sempre stata interpretata da parte dei Direttori degli Uffici quale attività premiante la competenza del personale che di fatto assume responsabilità superiori ed extra rispetto alle ordinarie attività dell'ufficio.

Le condizioni di lavoro descritte, che affliggono tutto il personale della Polizia di Stato, diventano ancora più critiche per il personale dirigente, in quanto anche il comma 4 dell'articolo 45 d.lgs. n.36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) persiste a escluderlo totalmente dalla corresponsione del citato emolumento per funzioni tecniche, in continuità con il comma 3 dell'art.113 del codice abrogato.

Siamo, quindi, di fronte all'assurdo che un dirigente nella gestione dei contratti pubblici non è destinatario di alcun beneficio, ma incombono su di lui tutte le responsabilità connesse alle attività ma con un trattamento economico stipendiale di gran lunga inferiore al personale non dirigente da egli stesso diretto e coordinato. Quindi, sul personale dirigente nominato DEC, gravano responsabilità civili, amministrative e contabili per tutta la durata degli incarichi ricevuti!

La circolare n. 47161 del 9/5/2022 della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, al momento vigente ma che andrebbe riletta alla luce dell'art.114 del nuovo Codice e del relativo Allegato II.14, in riferimento alla figura dell'assistente DEC interpreta come prassi invalsa la designazione, da parte dei DEC, di volta in volta nominati, di uno o più assistenti, in assenza di presupposti espressamente previsti dalle summenzionate norme di riferimento e, peraltro, senza il necessario e preventivo parere del RUP, comportando il rischio di un inutile ed ingiustificato aggravio di spesa per questa Amministrazione in tema di riconoscimento economico dei previsti compensi per "funzioni tecniche" in violazione del principio di economicità.

La stessa aggiunge, poi, che è forte il pericolo di un'esposizione della medesima (Amministrazione) a possibili conseguenze pregiudizievoli, derivanti da eventuali richieste risarcitorie avanzate dai dipendenti nell'ipotesi di mancata corresponsione degli "incentivi", come da fattispecie già registratesi.


La circolare difatti limita fortemente la nomina dell'Assistente del DEC, figura che offre uno straordinario supporto all'intera gestione del contratto; da un'attenta lettura sembra che la sua ratio poggia sulla riduzione delle spese (l'erogazione degli incentivi appunto), ancora una volta a discapito del DEC che resta da solo nell'intero ciclo di vita del contratto.

Da qui, l'ultima riflessione verte sia sul numero di incarichi di DEC in seno al singolo dipendente che di importo, atteso che occorre redigere un decreto ad hoc di nomina, spesso si potrebbe essere già DEC di altri contratti, non essendoci limiti né di numero, né di importi contemplati in alcun regolamento o circolare ministeriale. È evidente che tali attività, in concomitanza coi propri doveri di ufficio, risultano gravare sulla tranquillità lavorativa dell'incaricato e sul tempo a propria disposizione necessario per ottemperare ai nuovi impegni.

Si chiede quindi di individuare i limiti massimi di contratti che si possono gestire, correlati ai limiti degli importi che l'assicurazione obbligatoria potrà coprire nonché alla complessità dei singoli contratti, dovuta alla modalità dello strumento finanziario utilizzata nell'atto negoziale.

In attesa di conoscere le iniziative assunte a fronte di quanto segnalato, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pietro Colapietro)

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Pietro Colapietro'.